

FISE UNIFERR – ADESIONE AL CCNL AF



Oggetto: Contratto collettivo Nazionale Attività Ferroviarie 20/7/2012.

- Considerato che l'Associazione UNIFERR ad oggi non ha avuto gli attesi riscontri da parte delle OO.SS.LL. in merito al documento consegnato il 5 febbraio u.s. - di cui si unisce ad ogni buon fine copia - nel quale erano espresse posizioni oggetto di ampia discussione e verifica condivisa.
- Considerato che sussistono condizioni che necessitano di soluzioni adeguate ai fini di assicurare la regolarità e la qualità dei servizi erogati dalle aziende associate.

Quanto sopra considerato e in tali presupposti l'Associazione UNIFERR, a seguito di decisione assunta in Assemblea del 28/3/2013, formalizza l'adesione al Contratto Collettivo Nazionale sopracitato con decorrenza 1° aprile e in tal senso procederà a dare indicazione alle imprese associate: tale adesione comporterà il riconoscimento degli aumenti economici salariali e dei trattamenti normativi di effettiva spettanza da parte di ciascuna azienda, con riferimento alle attività in corso, fermi restando impregiudicati tutti i diversi aspetti oggetto del documento consegnato il 5/2/2013 - compresi criteri di erogazione dell'una tantum - in merito ai cui articolati contenuti si chiede urgente incontro in sede ristretta a codeste Segreterie Generali, con la presenza della Committenza Trenitalia, cui si rivolge cortese invito in tal senso.

A tal fine si propone la data del 15 aprile 2013 ore 14,00 con disponibilità della sede Fise e si resta in attesa di riscontro.



Il Presidente
(ing. Carlo Scarsciotti)

Ipotesi di accordo quadro del settore dei servizi complementari e accessori

Addì 5 febbraio 2013

tra

Fise-UNIFerr rappresentata dal VicePresidente Paolo De Bernardi, dalla commissione sindacale costituita dai signori Marco Benetti, Fabrizio Di Maggio, Vincenzo Del Signore, Ivano Palladino, e dal responsabile delle relazioni industriali Donatello Miccoli

A.N.C.P. rappresentata da Enrico Caruso

e

Filt Cgil nazionale rappresentata da

Fit Cisl nazionale rappresentata da

Uilt Uil nazionale rappresentata da

Ugl Trasporti rappresentata da

Salpas-ORSA rappresentata da

Fast Ferrovie rappresentata da

Le parti, sulla base delle adesioni al CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20/07/2012 (d'ora in avanti CCNL Mobilità/AF) delle associazioni di rappresentanza datoriali rispettivamente avvenute per FISE-Uniferr in data odierna e per ANCP in data 20 luglio 2012 riconoscono nella disciplina contrattuale del CCNL Mobilità/AF la regolazione contrattuale del rapporto di lavoro dei dipendenti e dei soci-lavoratori delle imprese e delle cooperative rappresentate; le parti auspicano altresì che tutte le associazioni rappresentative di imprese che operano nel comparto sottoscrivano analoga intesa in tema di applicazione del CCNL AF 20/07/2012, al fine di garantire parità di condizioni tra tutti gli operatori.

Ciò premesso, le imprese, in attuazione del CCNL AF 20/07/2012 applicheranno ai lavoratori in forza al 20 luglio 2012, a copertura del periodo 1° gennaio 2009 – 31 agosto 2012, un importo pro-capite una tantum, nelle misure di seguito indicate:

Livello/ Parametro ex CCNL AF 16.4.2003	Importo “una tantum” (euro)
A	2.249,00
B	1.933,00
C	1.854,00
D1	1.815,00
D2	1.736,00
E	1.670,00
F1	1.644,00
F2	1.565,00
G1	1.538,00
G2	1.460,00
H	1.315,00

In ragione degli aumenti contrattuali non erogati, previsti a partire da settembre e dicembre 2012 come stabiliti nel CCNL 20/07/2012, questi saranno sommati agli importi sopra elencati e

riconosciuti a titolo di “una tantum”; esemplificativamente, al livello C1 (ex livello E) sarà corrisposto, in aggiunta a € 1.670,00 la somma di € 480,00 (€ 60,00 mensili per il periodo settembre 2012 – febbraio 2013 + € 40,00 mensili per il periodo dicembre 2012 – febbraio 2013), da riproporzionare per gli altri livelli in base alla scala parametrica.

Gli importi dell’una tantum così come ricalcolata con gli elementi sopra indicati non avranno riflessi su nessun istituto contrattuale o di legge e saranno riproporzionati in base all’orario di lavoro individuale per i lavoratori a tempo parziale.

Detti importi saranno corrisposti in quattro tranches di pari valore con la retribuzione del mese di marzo 2013, aprile 2013, maggio 2013 e ottobre 2013, in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, arrotondando a mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Nel caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro rispetto al mese di erogazione della tranche, la parte rimanente dell’una tantum di competenza sarà liquidata unitamente alle competenze di fine rapporto.

A far data dalla retribuzione di marzo 2013, le imprese applicheranno i minimi contrattuali di cui all’articolo 68, punto 3 del CCNL AF 20/07/2012.

Nell’ambito del presente accordo, le parti condividono la seguente disciplina in attuazione dell’articolo 28 del CCNL AF 20/07/2012 in materia di orario di lavoro.

1. In applicazione del punto 1.1 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/ AF, l’orario ordinario di lavoro di 38 ore si calcola come media nel periodo di 6 mesi, nel corso del quale possono essere programmate settimane con durata dell’orario di lavoro fino al limite massimo di 48 ore settimanali.

2. In applicazione del punto 1.3, dell’art. 28 del CCNL Mobilità/ AF, in caso di necessità di variazioni della distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale, ovvero d’istituzione di nuove posizioni di lavoro, in attuazione del 2° capoverso del medesimo punto 1.3 la contrattazione aziendale si completerà entro 5 giorni successivi alla presentazione della proposta alle strutture sindacali competenti. In tale occasione sarà svolta anche la fase informativa inerente alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono la variazione stessa.

In applicazione del 3° capoverso del medesimo punto 1.3, qualora la negoziazione aziendale non determini accordo, le aziende potranno attivare variazioni alla distribuzione giornaliera vigente fino a un massimo di 1 ora nell’anno, fermo restando il periodo di lavoro giornaliero originariamente programmato, ovvero, la durata del relativo nastro di impegno originariamente programmato in caso di periodo di lavoro giornaliero in orario spezzato di cui al punto 1.7 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/ AF.

3. In attuazione del 3° capoverso del punto 1.4 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/ AF, per i lavoratori operanti nei turni di cui alla lettera c) del punto 1.6 del medesimo articolo (turni avvicendati su 2 periodi giornalieri-turni in seconda), il limite massimo del periodo di lavoro è di 10 ore.

In attuazione del 4° capoverso del punto 1.4 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/ AF, il periodo di lavoro giornaliero interessante la fascia oraria 0.00-5.00 avrà una durata programmata massima di 10 ore.

4. In attuazione del punto 1.6 dell’art. 28 del CCNL Mobilità/ AF, sulla base di specifiche esigenze tecniche, produttive ed organizzative, l’orario di lavoro può essere articolato, con modalità integrative alle articolazioni previste dal 1° capoverso del medesimo punto.

Il periodo di lavoro giornaliero di cui alla lettera d) del punto 1.6 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/ AF (prestazione unica giornaliera) può essere articolato in orario spezzato nei termini previsti dal punto 1.7 del medesimo art. 28, ovvero, in orario misto (prestazione con orario continuativo alternata con prestazione con orario spezzato).

In attuazione del 3° capoverso, le variazioni dell'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero saranno oggetto di una specifica procedura negoziale aziendale da completarsi, di norma, entro 10 giorni successivi alla attivazione della procedura stessa. In tale occasione sarà svolta anche la fase informativa inerente alle esigenze organizzative, tecniche e produttive che richiedono la variazione stessa. In caso di mancato accordo, l'impresa potrà attivare le variazioni dell'articolazione per un periodo massimo di sei mesi.

5. In applicazione del 3° capoverso del punto 1.7 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/ AF, per i lavoratori di cui alla lettera d) del punto 1.6 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/ AF (prestazione unica giornaliera), il limite della durata massima dell'intervallo non retribuito tra i due periodi di lavoro è di 3 ore.

6. In applicazione del punto 1.8 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/ AF, nel caso di lavoro con prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore può lasciare il posto di lavoro solo quando sia sostituito e comunque non oltre 2 ore il termine del proprio turno di lavoro.

7. In attuazione del 5° capoverso del punto 1.9 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/ AF, qualora per esigenze tecniche, organizzative e produttive, si determinino le condizioni di superamento del limite dei servizi notturni previsto dalla lettera c) del medesimo punto 1.9, saranno applicate le norme relative al lavoro notturno di cui al Capo IV del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i..

Le Parti inoltre ritengono necessario attuare per il CCNL AF 20/07/2012 le previsioni di cui al d. lgs. n. 163/2006 e art. 28, comma 6, del d. lgs. n. 81/2008 con riferimento alle tabelle recanti il costo del lavoro; in tal senso si impegnano a sottoscrivere entro il 28 febbraio 2013 unitamente agli altri soggetti stipulanti il CCNL AF 20/07/2012 le relative tabelle presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Le parti si impegnano ad incontrarsi con l'obiettivo di definire, entro il 30 aprile 2013, una regolamentazione complessiva in materia di permessi sindacali.

Entro il 31 maggio 2013 le parti si incontreranno con il fine di possibilmente individuare un meccanismo di linee guida per un eventuale accordo di produttività contenente i principi di cui alle leggi vigenti atti ad ottenere i benefici in termini di detassazione e decontribuzione previsti dalle normative vigenti.

Le parti inoltre effettueranno un monitoraggio degli accordi aziendali sottoscritti nel comparto, al fine di un'armonizzazione atta ad evitare fenomeni di dumping.